



ATTO N. DD 6468

DEL 17/10/2024

Rep. di struttura DD-UC1 N. 1356

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 50 del Nivolet dalla pk 4+900 alla pk 6+700 in territorio del Comune di Ceresole Reale. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di aree di cantiere (Città Metropolitana di Torino - Soc. LC GENERAL SCAVI S.R.L./ Soc. S.C. EDIL di PAGLIERO Sara S.a.s.)

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino deve eseguire interventi di manutenzione della pavimentazione stradale mediante interventi di scarifica e rifacimento del tappeto di usura sulla SP 50 del Nivolet dalla pk 4+900 alla pk 6+700;
- La Società LC GENERAL SCAVI S.R.L., con sede legale in via Carlo Marx n. 10, 27024 -Cilavegna è la società appaltatrice dei lavori ;
- La Soc. S.C. EDIL di PAGLIERO Sara S.a.s. Fraz. Spineto, 185 – 10081 Castellamonte (TO) è la ditta subappaltatrice dei lavori;
- Il Responsabile di Cantiere per la Società LC General Scavi è : CREPALDI Luca
- Il Responsabile di Cantiere per S.C. EDIL di PAGLIERO Sara S.a.s. : Geom. Riccardo GIOVANNINI (tel. 3357325161)
- Il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza per conto del Responsabile dell'Unità Operativa n. 3, Geom. GIAI MINJET Flavio, è il Dirigente della Direzione Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino Ing. Matteo TIZZANI;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale, mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione delle aree di cantiere, dal giorno 22/10/2024 al giorno 01/11/2024 di tutti i giorni lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Geom. Fabio SPADON

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;



Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19 , riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2024 -Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 55/2023 del 21/12/2023.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo la SP 50 del Nivolet dalla pk 4+900 alla pk 6+700 in territorio del Comune di Ceresole, la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione di area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km./h. e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia e di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, nonché la chiusura completa ove le caratteristiche della strada non consentano una



parzializzazione della viabilità **dal giorno 22/10/2024 al giorno 01/11/2024** di tutti i giorni lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori.

I soggetti incaricati per il presente cantiere sono:

- Il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza per conto del Responsabile dell'Unità Operativa n. 3, Geom. GIAI MINIET Flavio, è il Dirigente della Direzione Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino Ing. Matteo TIZZANI;
- la ditta appaltatrice dei lavori è la Società LC GENERAL SCAVI S.R.L., con sede legale in via Carlo Marx n. 10, 27024 -Cilavegna, il responsabile dei lavori per l'impresa è il Sig. CREPALDI Luca;
- la ditta esecutrice dei lavori è la Società S.C. EDIL di PAGLIERO Sara S.a.s. Fraz. Spineto, 185 – 10081 Castellamonte (TO), il responsabile dei lavori per l'impresa è il Geom. Riccardo GIOVANNINI (tel. 3357325161);
- il committente è la Città Metropolitana di Torino;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e si devono adottare i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori/ la ditta subappaltatrice, resta responsabile del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata.

Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata

Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.



La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 17/10/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani